



La responsabilità internazionale

L'elemento oggettivo



Considerazioni introduttive

Definizione

Contrarietà della condotta statale ad un obbligo posto da una norma internazionale, quale che ne sia la fonte (art. 12)



Cause di esclusione dell'illiceità

Consenso dello Stato leso
(art. 20)

Autotutela

- Legittima difesa (art. 21)
- Contromisure (art. 22)

Necessità

- Forza maggiore (art. 23)
- *Distress* (art. 24)
- Stato di necessità (art. 25)

Le cause di esclusione dell'illiceità

Regole comuni

- Non invocabilità in relazione a violazione di norme di *ius cogens* (art. 26)
- Invocabilità di una causa di esclusione dell'illecito lascia impregiudicata la possibilità di indennizzare lo Stato che abbia subito un danno (art. 27(b))

Il consenso dello Stato leso

Art. 20

Il consenso validamente dato da uno Stato alla commissione da parte di un altro Stato di un atto determinato esclude l'illiceità di tale atto nei confronti del primo Stato sempre che l'atto medesimo resti nei limiti del consenso.

Requisiti di validità del consenso

- Non affetto da vizi della volontà
 - Non applicabilità dell'art. 20 in caso di consenso estorto con la minaccia o l'uso della forza (o altrimenti viziato)
- Proveniente da organo idoneo ad impegnare la volontà dello Stato sul piano internazionale
 - Non applicabilità dell'art. 20 in caso di consenso espresso da autorità prive di reale potere di governo

Forza maggiore e *distress*

Art. 23 (Forza maggiore)

1. L'illiceità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo di tale Stato è esclusa se l'atto è dovuto a forza maggiore, che è il verificarsi di una forza irresistibile o di un avvenimento imprevedibile, fuori dal controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile, nelle circostanze, agire in conformità all'obbligo.

2. Il paragrafo 1 non si applica se:

- a) La situazione di forza maggiore è da attribuirsi, sia in via esclusiva che in combinazione con altri fattori, alla condotta dello Stato che la invoca; o
- b) Lo Stato ha accettato il rischio che quella situazione poteva verificarsi.

Art. 24 (Distress)

1. L'illiceità di un atto di uno Stato non conforme ad un obbligo internazionale di uno Stato è esclusa se l'autore di quell'atto non ha ragionevolmente nessun altro mezzo, in una situazione di estremo pericolo, per salvare la propria vita o quella delle altre persone affidate alle sue cure.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) se la situazione di estremo pericolo è dovuta, unicamente o unitamente ad altri fattori, al comportamento dello Stato che la invoca; o
- b) se tale atto è suscettibile di creare un pericolo comparabile o più grave.

Lo stato di necessità

Art. 25

1. Lo Stato non può invocare lo stato di necessità come causa di esclusione dell'illiceità di un atto non conforme ad uno dei suoi obblighi internazionali se non quando tale atto:

- a) costituisca per lo Stato l'unico mezzo per proteggere un interesse essenziale contro un pericolo grave ed imminente; e
- b) non leda gravemente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati nei confronti dei quali l'obbligo sussiste, oppure della comunità internazionale nel suo complesso.

2. In ogni caso, lo stato di necessità non può essere invocato da uno Stato come motivo di esclusione dell'illiceità se:

- a) l'obbligo internazionale in questione esclude la possibilità di invocare lo stato di necessità; o
- b) lo Stato ha contribuito al verificarsi della situazione di necessità.

Condizioni di applicazione molto restrittive

Il parere della Corte internazionale di giustizia nel caso del *Muro in Palestina* (2004)

L'esigenza di contrastare la minaccia terroristica costituisce uno "stato di necessità" idoneo a legittimare la costruzione di una barriera difensiva nei territori occupati palestinesi, in violazione del principio di autodeterminazione e dei diritti umani?

No: la costruzione del muro non costituiva "l'unico mezzo" per contrastare la minaccia terroristica



La giurisprudenza ICSID sul *default* argentino

L'esigenza di fronteggiare una grave crisi finanziaria (ed evitare il cd. Default) è idonea a giustificare, in quanto "stato di necessità", la violazione delle norme in materia di tutela degli investimenti stranieri da parte della Repubblica argentina?

- Giurisprudenza favorevole (*LG&E v. Argentina*, 2006)
- Giurisprudenza contraria (*CMS v. Argentina*, 2005)
 - La violazione dei diritti degli investitori non era l'unico mezzo a disposizione del governo argentino
 - L'Argentina aveva contribuito, con le sue politiche economiche e finanziarie, alla creazione dello stato di necessità



...e il COVID-19?

La necessità di contrastare la diffusione sul proprio territorio della pandemia di COVID-19 può essere invocata per escludere l'illiceità di certe condotte obiettivamente contrastanti col diritto internazionale (ad es. la cancellazione dei voli provenienti da uno specifico Paese)?

